Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i trasporti e il turismo

2020/0264(COD)

15.12.2020

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo
(COM(2020)0577 – C9-0300/2020 – 2020/0264(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Bogusław Liberadzki

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la capacità dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea di agire in qualità di organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo
(COM(2020)0577 – C9-0300/2020 – 2020/0264(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0577),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0300/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0000/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) In linea con tale obiettivo occorre istituire, all'interno dell'Agenzia, una corrispondente struttura permanente atta a	(2) In linea con tale obiettivo occorre istituire, all'interno dell'Agenzia, una corrispondente struttura permanente atta a

garantire che, nello svolgimento dei compiti ad essa conferiti, l'Agenzia operante in qualità di PRB disponga delle competenze richieste e della necessaria indipendenza da interessi ***pubblici*** o privati e che, in tale contesto, l'Agenzia possa fare affidamento su risorse ***specifiche***.	garantire che, nello svolgimento dei compiti ad essa conferiti, l'Agenzia operante in qualità di PRB disponga delle competenze richieste e della necessaria indipendenza da interessi ***governativi*** o privati e che, in tale contesto, l'Agenzia possa fare affidamento su risorse ***specificamente destinate alle nuove mansioni, compresi il personale e le strutture***.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In linea con i principi sopra enunciati, il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni dovrebbe ***agire in modo*** indipendente senza sollecitare o seguire istruzioni né accettare raccomandazioni dai governi degli Stati membri, dalla Commissione o da ***qualunque altro soggetto pubblico o privato***.	(5) In linea con i principi sopra enunciati, il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni dovrebbe ***essere*** indipendente senza sollecitare o seguire istruzioni né accettare raccomandazioni dai governi degli Stati membri, dalla Commissione***, dall'AESA*** o da ***soggetti privati***.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di garantire la corretta applicazione del diritto dell'Unione in questo settore è importante e dovrebbe essere agevolata la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza nel settore della valutazione delle prestazioni, segnatamente mediante l'istituzione di un comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni.	(8) Al fine di garantire la corretta applicazione del diritto dell'Unione in questo settore è importante e dovrebbe essere agevolata la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza nel settore della valutazione delle prestazioni, segnatamente mediante l'istituzione di un comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni***, che dovrebbe garantire maggiori sinergie tra i vari attori e***

soggetti interessati.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Nei settori in cui l'Agenzia operante in qualità di PRB ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere il diritto di presentare ricorso dinanzi ad una commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni, che dovrebbe essere parte dell'Agenzia operante in qualità di PRB pur rimanendo ***autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare***.	(9) Nei settori in cui l'Agenzia operante in qualità di PRB ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere il diritto di presentare ricorso dinanzi ad una commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni, che dovrebbe essere parte dell'Agenzia operante in qualità di PRB pur rimanendo ***indipendente***.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I costi di avviamento dell'Agenzia operante in qualità di PRB ***sono a breve termine e*** limitati ad alcune attività, come l'assunzione e la formazione del personale e l'acquisizione delle attrezzature informatiche occorrenti***; si tratta di costi necessari*** per avviare la vigilanza richiesta per le ragioni già descritte.	(14) I costi di avviamento dell'Agenzia operante in qualità di PRB ***non dovrebbero essere*** limitati ad alcune attività, come l'assunzione e la formazione del personale e l'acquisizione delle attrezzature informatiche occorrenti***, ma dovrebbero includere tutte le azioni e le spese necessarie*** per avviare la vigilanza richiesta per le ragioni già descritte.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Tali costi dovrebbero essere sostenuti ***dai fornitori di servizi di traffico aereo designati*** nel corso di cinque esercizi finanziari ***mediante contributi annuali calcolati in modo equo e non discriminatorio. I singoli contributi a carico dei fornitori di servizi di traffico aereo designati dovrebbero essere determinati in funzione delle dimensioni di questi ultimi, al fine di rispecchiare la loro importanza nella fornitura di servizi di traffico aereo in Europa e quindi i benefici relativi che ottengono dall'attività vigilata. Concretamente, tali contributi dovrebbero essere calcolati in base all'importo delle entrate effettive derivanti dalla fornitura di servizi di navigazione aerea nel corso del periodo di riferimento precedente il periodo di riferimento durante il quale il presente regolamento entra in vigore.***	(15) Tali costi dovrebbero essere sostenuti nel corso di cinque esercizi finanziari ***con un contributo finanziario da parte dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire norme uniformi per il calcolo dei contributi annuali, in particolare la metodologia per ripartire la spesa stimata tra le categorie di fornitori di servizi di traffico aereo designati e i criteri per determinare il livello dei contributi individuali in base alle rispettive dimensioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[3].	***soppresso***

[3] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I costi di funzionamento si riferiscono al costo delle attività relative ai sistemi di prestazioni e di tariffazione svolte dall'Agenzia operante in qualità di PRB una volta avviato l'esercizio di tale funzione. I costi di funzionamento dell'Agenzia operante in qualità di PRB dovrebbero ***anch'essi*** essere finanziati dai fornitori di servizi di traffico aereo designati. Il finanziamento dovrebbe tuttavia derivare dai diritti e dagli oneri addebitati in ragione degli interventi necessari per l'applicazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione. Tale forma di finanziamento dovrebbe inoltre rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia operante in qualità di PRB.	(17) I costi di funzionamento si riferiscono al costo delle attività relative ai sistemi di prestazioni e di tariffazione svolte dall'Agenzia operante in qualità di PRB una volta avviato l'esercizio di tale funzione. I costi di funzionamento dell'Agenzia operante in qualità di PRB dovrebbero essere finanziati dai fornitori di servizi di traffico aereo designati. Il finanziamento dovrebbe tuttavia derivare dai diritti e dagli oneri addebitati in ragione degli interventi necessari per l'applicazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione. Tale forma di finanziamento dovrebbe inoltre rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia operante in qualità di PRB.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a punto ii
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 98 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
l) "l) adotta decisioni relative alla	l) "l) adotta decisioni relative alla

creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia a livello di direttori; nel caso di strutture ***interne*** relative alla valutazione delle prestazioni, adotta tali decisioni previa richiesta corrispondente da parte del direttore per la valutazione delle prestazioni e previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni. Tali decisioni ***non incidono sulla*** separazione tra il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, il direttore per la valutazione delle prestazioni, il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni***, la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni*** e il personale impiegato presso l'Agenzia operante in qualità di PRB, da un lato, e gli altri organi e titolari di funzioni dell'Agenzia, dall'altro;";	creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia a livello di direttori; nel caso di strutture ***specifiche*** relative alla valutazione delle prestazioni, adotta tali decisioni previa richiesta corrispondente da parte del direttore per la valutazione delle prestazioni e previo parere favorevole del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni. Tali decisioni ***garantiscono la*** separazione tra il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, il direttore per la valutazione delle prestazioni, il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni e il personale impiegato ***esclusivamente*** presso l'Agenzia operante in qualità di PRB, da un lato, e gli altri organi e titolari di funzioni dell'Agenzia, dall'altro;";

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto iii
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 98 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri nonché ai membri della commissione di ricorso, ai membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni**,** ai membri del comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni ***e ai membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni***;";	o) adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri nonché ai membri della commissione di ricorso, ai membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni ***e*** ai membri del comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni;";

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 98 – paragrafo 2 bis – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) previa consultazione del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, nomina i membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni in conformità dell'articolo 114 ter decies;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera b – punto v
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 104 – paragrafo 3 – lettera u

Testo della Commissione	*Emendamento*
u) adotta tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, tranne quelle a livello di direttori, che saranno approvate dal consiglio di amministrazione, e ad eccezione delle decisioni relative alle strutture interne riguardanti la valutazione delle prestazioni. Le decisioni adottate dal direttore esecutivo ***non incidono sulla*** separazione tra il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, il direttore per la valutazione delle prestazioni, il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni***, la commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni*** e il personale impiegato presso l'Agenzia operante in qualità di PRB, da un lato, e gli altri organi e i titolari di funzioni dell'Agenzia, dall'altro;";	u) adotta tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, tranne quelle a livello di direttori, che saranno approvate dal consiglio di amministrazione, e ad eccezione delle decisioni relative alle strutture interne riguardanti la valutazione delle prestazioni. Le decisioni adottate dal direttore esecutivo ***garantiscono la*** separazione tra il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni, il direttore per la valutazione delle prestazioni, il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni e il personale impiegato ***esclusivamente*** presso l'Agenzia operante in qualità di PRB, da un lato, e gli altri organi e i titolari di funzioni dell'Agenzia, dall'altro;";

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 114 bis – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) una commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 114 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni e i loro supplenti sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, ***previa consultazione di Eurocontrol,*** a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse. I membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni sono nominati in base al merito, alle competenze e all'esperienza in materia di gestione del traffico aereo o di regolamentazione economica delle industrie di rete. Per poter essere adottata, la decisione di nomina dei membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni richiede il voto favorevole del rappresentante della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.	2. I membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni e i loro supplenti sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse. I membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni sono nominati in base al merito, alle competenze e all'esperienza in materia di gestione del traffico aereo o di regolamentazione economica delle industrie di rete***. Si tiene conto dell'equilibrio di genere.*** Per poter essere adottata, la decisione di nomina dei membri del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni richiede il voto favorevole del rappresentante della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 114 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nello svolgimento dei compiti ad esso conferiti dal presente regolamento, il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni ***agisce in piena indipendenza senza sollecitare*** né ***accettare*** istruzioni dai governi degli Stati membri, dalla Commissione o da ***altro soggetto pubblico o privato***.	3. Nello svolgimento dei compiti ad esso conferiti dal presente regolamento, il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni ***è indipendente e non sollecita*** né ***accetta*** istruzioni dai governi degli Stati membri, dalla Commissione***, dall'AESA*** o da ***soggetti privati***.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 114 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni si riunisce periodicamente al fine di garantire che le autorità nazionali di vigilanza si consultino e collaborino in rete.	2. Il comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni si riunisce periodicamente al fine di garantire che le autorità nazionali di vigilanza si consultino e collaborino in rete***, in sinergia con i soggetti interessati***.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 114 duodecies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni è

	indipendente dall'Agenzia operante in qualità di PRB.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 114 terdecies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni sono formalmente nominati ***dal consiglio di amministrazione, su proposta della*** Commissione, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse, previa consultazione del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni.	2. I membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni sono formalmente nominati ***dalla*** Commissione, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse, previa consultazione del comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 114 terdecies – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Non esercitano ***altre*** funzioni in seno all'Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni. Durante il suo mandato, un membro della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni può essere esonerato dalle sue funzioni solamente se ha commesso una colpa grave e se la Commissione ha deciso in tal senso, previo parere del	5. I membri della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Non esercitano funzioni in seno all'Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel comitato consultivo per la valutazione delle prestazioni. Durante il suo mandato, un membro della commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni può essere esonerato dalle sue funzioni solamente se ha commesso una colpa grave e se la Commissione ha deciso in tal senso, previo parere del

consiglio di amministrazione.	consiglio di amministrazione.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 120 bis – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) un contributo finanziario dell'Unione per l'istituzione dell'Agenzia che opera in qualità di PRB per tutte le spese necessarie ad avviare la supervisione da parte dell'Agenzia che agisce in qualità di PRB;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 120 bis – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i contributi annuali versati dai fornitori di servizi di traffico aereo designati, basati sulla stima delle spese annuali per le attività di valutazione delle prestazioni che l'Agenzia operante in qualità di PRB è tenuta a svolgere secondo quanto prescritto dal [SES2+ modificato] per ciascuna categoria di fornitori di servizi di traffico aereo designati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 120 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I contributi annuali di cui al paragrafo 3, lettera b), sono riscossi per cinque esercizi finanziari. A tal fine sono esigibili per la priva volta rispettivamente entro il 31 marzo [XXXX - anno] – [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il primo esercizio finanziario che ha inizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], per tale esercizio finanziario, e il 31 marzo di ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi, per tali esercizi finanziari.	***soppresso***
La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce norme dettagliate relative alle modalità con cui devono essere calcolati i contributi annuali dei fornitori di servizi di traffico aereo designati di cui al paragrafo 2, lettera b), in conformità dell'articolo 126 ter.	
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.";	

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 120 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la valutazione della ripartizione dei costi tra servizi di navigazione aerea di rotta e servizi di navigazione aerea presso i terminali, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, del [SES2+ modificato];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 126 bis – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) l'adozione di misure correttive a norma dell'articolo 13, paragrafo 11, del [SES2+ modificato], e, se l'Agenzia funge da autorità di vigilanza a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del [SES2+ modificato], in conformità dell'articolo 14, paragrafo 10, di tale regolamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 126 bis – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) il trattamento dei ricorsi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 126 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione adotta atti ***di esecuzione*** che stabiliscono norme dettagliate relative ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia per la sua funzione di PRB, che specificano in particolare l'importo dei diritti e degli oneri e le modalità di riscossione. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la***	4. La Commissione adotta atti ***delegati*** che stabiliscono norme dettagliate relative ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia per la sua funzione di PRB, che specificano in particolare l'importo dei diritti e degli oneri e le modalità di riscossione.

procedura d'esame di cui all'articolo 127, paragrafo 3.";

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (UE) 2018/1139
Articolo 126 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 126 ter	***soppresso***
Atti di esecuzione relativi al calcolo dei contributi annuali dei fornitori di servizi di traffico aereo designati	
Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 120 bis, paragrafo 8, stabiliscono quanto segue:	
a) una metodologia per ripartire la spesa stimata tra le categorie di fornitori di servizi di traffico aereo designati, che funge da base per determinare la quota di contributi che devono versare i fornitori di servizi di traffico aereo designati di ciascuna categoria;	
b) criteri adeguati e oggettivi per determinare i contributi annuali che devono versare i singoli fornitori di servizi di traffico aereo designati in base alle loro dimensioni, in modo da rispecchiare approssimativamente la loro importanza sul mercato.	
Le categorie di cui al primo comma, lettera a), sono costituite in primo luogo dai fornitori di servizi di traffico aereo di rotta, in secondo luogo dai fornitori di servizi di traffico aereo presso i terminali soggetti alla sorveglianza dell'Agenzia operante in qualità di PRB e, in terzo luogo, dai fornitori che prestano entrambi i tipi di servizi. I criteri da stabilire in conformità della lettera b) garantiscono in particolare la parità di trattamento dei fornitori interessati in relazione a ciascun	

tipo di servizio. Le dimensioni dei fornitori di servizi di traffico aereo sono calcolate in base all'importo delle entrate effettive derivanti dalla fornitura di servizi di navigazione aerea nel corso del periodo di riferimento precedente il periodo di riferimento durante il quale il presente regolamento entra in vigore.";

Or. en

MOTIVAZIONE

La proposta modificata relativa all'attuazione del cielo unico europeo istituisce un organo permanente di valutazione delle prestazioni (PRB), che deve essere integrato all'interno dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA). Di conseguenza, si rende necessaria la modifica del regolamento (UE) 2018/1139 che istituisce l'AESA.

La proposta della Commissione mira ad attribuire all'Agenzia i nuovi compiti, condividendo nel contempo servizi e risorse con l'AESA nella sua forma attuale.

Il relatore raccomanda di rafforzare l'indipendenza del nuovo PRB. È pertanto importante destinare risorse specificamente al nuovo incarico. Inoltre, il comitato di regolamentazione per la valutazione delle prestazioni non dovrebbe seguire istruzioni né dalla Commissione né dall'Agenzia.

Il relatore suggerisce di introdurre un sistema di finanziamento in grado di garantire il corretto funzionamento del nuovo PRB: i costi di avviamento saranno sostenuti con un contributo finanziario da parte dell'Unione.
Successivamente, i costi di gestione relativi ai costi delle attività condotte dall'Agenzia che opera in qualità di PRB saranno finanziati da fornitori di servizi di traffico aereo designati.

La Commissione propone altresì la creazione di una commissione di ricorso per la valutazione delle prestazioni incaricata di pronunciarsi in merito ai ricorsi avverso le decisioni prese dall'Agenzia che opera in qualità di PRB.

Il relatore concorda sull'istituzione di una commissione di ricorso. Ciononostante, una simile entità dovrebbe agire in modo indipendente dall'Agenzia che opera in qualità di PRB, al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività nel giudizio dei ricorsi.